



**ISTITUTO COMPrensivo STATALE**  
Scuola Infanzia – Scuola Primaria –  
Scuola Secondaria di 1° Grado “Padre Giuseppe Puglisi” ad indirizzo musicale  
**IA G. FORTUNATO, 10 – 87021 BELVEDERE MARITTIMO(CS)** tel. e fax 0985/82923  
C. M. - CSIC8AS00C – C. F. 82001590783 - Codice Univoco Ufficio UFUPTB  
- E-MAIL: [csic8as00c@istruzione.it](mailto:csic8as00c@istruzione.it) PEC: [csic8as00c@pec.istruzione.it](mailto:csic8as00c@pec.istruzione.it)  
Sito web: [www.icbelvedere.edu.it](http://www.icbelvedere.edu.it)



Oggetto: Permessi di cui alla LEGGE 104/92. Anno Scolastico 2024/2025

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su alcune modalità operative riguardanti la fruizione dei permessi retribuiti previsti dall'art. 33, comma 3, della legge 104/1992.

### **Programmazione dei permessi**

Su tale aspetto è intervenuto il Dipartimento della Funzione Pubblica (Circolare, 6 dicembre 2010, n. 13) sottolineando che “Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa”. Al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione, le amministrazioni devono quindi concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di permesso elaborando un piano per la fruizione dei permessi. Pertanto, è buona regola che il personale interessato pianifichi, nei limiti del possibile, i permessi, ferma restando la priorità da riservare alle improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del disabile. In assenza di tale piano è consigliabile richiedere la fruizione del permesso con congruo anticipo, salvo urgenze, mentre non è prassi corretta presentare al proprio dirigente l'elenco a consuntivo dei permessi già fruiti nel mese.

Si fa presente, altresì, che l'utilizzo dei permessi è collegato alla specifica finalità di assistenza e che l'ARAN non ritiene possibile la fruizione dei permessi anche per frazioni di ora (parere RAL 1622 – Orientamenti Applicativi).

### **Perdita, eventuale, del beneficio della Legge 104/92**

Ogni dipendente deve comunicare con tempestività alla dirigenza scolastica ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

Al fine di prevenire l'insorgere di precise responsabilità disciplinari, penali e patrimoniali, si ritiene opportuno ricordare a tutto il personale titolare dei benefici della legge 104/92 che, anche se si tratta di un diritto utilizzabile come lavoratore, il diretto interessato è il familiare al quale deve essere riservata la massima assistenza. La richiesta del congedo è subordinata ad una precisa responsabilità personale e la firma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000 e sottoscritta ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, impegna in misura inoppugnabile che, in caso di un uso improprio, è previsto il licenziamento immediato e l'applicazione del codice penale.

Al riguardo si rammentano, altresì, le norme contenute nell'art. 55 quater, comma 1, lett. a), nell'art. 55 quinquies, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 che, per la stessa ipotesi, prevedono la reclusione e la multa, oltre all'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale e del danno all'immagine subiti dall'Amministrazione.

L'Inps con circolare applicativa n. 45 dell'1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che “Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento” Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata.

Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all'art. 15 prevede che tali permessi "...devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti". Si rammenta che il personale docente con disabilità grave certificata ai sensi della L. 104/1992 art. 3 c.3 può usufruire dei permessuari o giornalieri; in tal caso ne darà comunicazione nel piano inviato ad inizio mese. Infatti, secondo un parere dell'ARAN, i docenti in situazione di gravità personale possono fruire dei permessi orari retribuiti, mentre chi assiste un familiare in situazione di gravità può usufruire solo dei 3 giorni mensili senza la riduzione dell'orario di insegnamento.

**Pertanto si invita il personale interessato a produrre una programmazione mensile di fruizione dei permessi**, utilizzando il Modello predisposto, da comunicare alla scuola all'inizio di ogni mese, al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa.

In caso di necessità e urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso, art. 68, comma 3, CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024.

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata.

### **Disposizioni SOLO per il Personale ATA**

L'art. 68, comma 1, del CCNL Istruzione e Ricerca del 18.01.2024, ha sancito che "i dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili".

Il lavoratore, perciò, può scegliere (indicandolo nella comunicazione mensile) se assentarsi per l'intera giornata lavorativa (come previsto dalla legge) o solo per alcune ore della stessa. Nel primo caso, poiché non viene resa alcuna prestazione lavorativa, l'istituto si considera fruito in giorni. In particolare, ogni giornata di assenza corrisponde ad uno dei 3 giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, legge 104/1992, indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro previsto per tale giornata. Qualora, invece, il dipendente intende assentarsi solo per alcune ore, lo stesso potrà chiedere – a giustificazione delle ore di assenza – il permesso orario previsto dall'art. 68 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024.

Il Dirigente Scolastico



Maria Bonanata  
Firmato da:  
BONANATA MARIA  
Codice fiscale: BNNMRA60R41H877A  
10/01/2025 14:28:53